



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "E. FERRARI"-SUSA
Prot. 0006509 del 04/04/2023
I (Uscita)

Istituto Superiore Statale Enzo Ferrari SUS A



Istituto Tecnico - Liceo scientifico - Istituto Professionale
Corso Couvert, 21 - 10059 SUS A (To) - C.F. 96006300014

Telef. 0122.622.381 - Telegram: <https://t.me/FERRARISUSA>

e-mail : tois017001@istruzione.it - pec : tois017001@pec.istruzione.it - web : <https://ferrarisusa.edu.it>

REGOLAMENTO DI VIGILANZA STUDENTI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO

DELIBERA N. 29 del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 21/03/2023

DELIBERA N. 37 del COLLEGIO DOCENTI del 29/03/2023

Il senso del presente documento nasce dall'esigenza di trovare strategie adeguate e soluzioni congruenti a una comunità scolastica che sia in grado di garantire il rispetto delle persone e delle cose attraverso l'educazione all'autonomia intesa come assunzione di responsabilità. Il presente Regolamento (ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297) deliberato dal Consiglio d'Istituto è un insieme di regole volte a garantire un corretto funzionamento della scuola nel rispetto della specificità dei ruoli delle diverse componenti dell'istruzione scolastica, docenti, genitori, personale non docente, alunni.

PREMESSO

Che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, in via primaria i Docenti, ma anche il personale Tecnico ed Ausiliario;

PREMESSO

Che al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli studenti ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 del .C.C.) pertanto è di sua competenza porre in essere le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli studenti;

PREMESSO

Che l'obbligo di vigilanza non ha soluzione di continuità e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino all'uscita ovvero al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da queste incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);

PREMESSO

Che gli allievi dell'IIS "E. Ferrari" di Susa frequentano una scuola secondaria di II grado e che gli stessi si approssimano al termine del percorso scolastico e quindi presentano una capacità di discernimento

giuridicamente e socialmente apprezzabile tale da rendersi conto del valore degli atti compiuti e della loro contrarietà alla Legge e ai diritti altrui;

PREMESSO

Che gli studenti, prima di recarsi ai servizi igienici devono essere autorizzati a usare il bagno quando la voglia si pone in modo impellente e che tale necessità non può essere mai vietata poiché gli allievi possono accedere ai servizi igienici come riconosciuto dallo Statuto degli Studenti e dalla Costituzione, nella parte dedicata alla tutela della salute.

PREMESSO

Gli studenti sono invitati a utilizzare i bagni con educazione e rispetto e i collaboratori scolastici hanno il compito di tenere in ordine i bagni, i professori sono invitati a far uscire gli alunni, per recarsi ai servizi igienici, uno per volta e a controllarne i tempi di permanenza fuori dall'aula. Qualora dovessero registrare una permanenza prolungata, sono invitati a darne comunicazione ai collaboratori scolastici per i dovuti provvedimenti e interventi presso gli stessi servizi igienici;

PREMESSO

Che nei bagni, la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il “Diritto alla privacy”, nonché del personale specifico con incarico di assistenza per studenti diversamente abili e per bisogni a questi collegati.

PREMESSO

Che durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) sarà effettuata dal personale collaboratore scolastico che dovrà segnalare immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto degli studenti, nei corridoi e, nell'uso dei servizi, ovvero per altri comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli allievi stessi.

PREMESSO

Che il presente REGOLAMENTO in materia di vigilanza sugli studenti, fornisce in via preventiva, misure organizzative tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti a causa di negligenze sulla vigilanza;

TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

È tenuto a seguire scrupolosamente il presente Regolamento le cui misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli studenti:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. durante l'intervallo/ricreazione;
5. sugli studenti diversamente abili;
6. durante il tragitto scuola - palestra, laboratorio, e viceversa;
7. durante le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi d'istruzione;
8. sugli studenti in presenza di esperti esterni;
9. durante l'attività alternativa all'I.R.C.;
10. in caso di sciopero e assemblea.

Fermo restando gli obblighi posti a carico degli insegnanti di vigilare sugli allievi ai sensi dell'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli allievi, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli allievi medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile e, in caso d'incidente l'insegnante si libera dalla culpa in vigilando se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione d'incompatibilità per l'osservanza degli stessi, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale in cui è tenuto a prestare servizio. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività debba, per validi motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli allievi fino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva in precedenza ricevuto l'affidamento dei medesimi. L'obbligo di vigilanza sugli studenti comprende tutte le attività svolte in orario curricolare, nonché le attività extracurricolari interne ed esterne alla scuola organizzate dall'Istituto e regolamentate dal Dirigente Scolastico con apposite circolari. Durante le ore di lezione ogni docente presente in aula, compreso l'eventuale docente di sostegno, vigila su tutti gli studenti della propria classe e interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del Regolamento di disciplina.

Dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula:

L'entrata degli studenti negli edifici e pertinenze della scuola avviene secondo l'apertura dei cancelli disciplinata con apposite circolari pubblicate all'albo e presenti sul sito. Non è consentito, salvo autorizzazione del Dirigente o suoi delegati, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in orari diversi da quelli previsti nelle apposite circolari.

Al fine di controllare l'ingresso e l'uscita degli allievi nell'edificio scolastico all'inizio e alla fine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti alunni. I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata o all'uscita degli stessi dalle proprie aule, I collaboratori scolastici presenti come turno di servizio nel presidiare le vie di accesso e deflusso dalla sede scolastica presteranno la massima attenzione al fine di evitare che gli allievi possano allontanarsi dai locali scolastici arbitrariamente. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa l'idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua e ininterrotta vigilanza agli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

Durante il cambio d'ora dei docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio d'ora, il docente lascerà l'aula non appena il collega dell'ora successiva sarà arrivato in classe e si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio dalla 2° ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente in relazione alla classe assegnata. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane/pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi e in caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare presso le aule prive di docenti dandone, nello stesso tempo, avviso all'Ufficio di Segreteria. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi per evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Durante l'intervallo/ricreazione

Si dispone che la sorveglianza sia effettuata ai pianie, quando possibile, nei corridoi antistanti le Officine Giuseppe Perino (che dovranno stare chiuse per tutta la durata dell'intervallo) dai docenti impegnati secondo il calendario delle presenze in modo tale da poter vigilare sugli studenti, poiché nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli allievi, che determina maggiori rischi di eventi dannosi o di uso di tabacco o di altre sostanze non consentite.

Si ricorda l'obbligo di vigilanza dei docenti durante la ricreazione che è parte integrante dell'orario di servizio. La Circolare Ministeriale 105 del 16.04.1975 recita: "durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose".

Vigilanza sugli studenti diversamente abili,

Soprattutto se portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolarsi, la vigilanza stretta deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore socio-sanitario o dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità.

Vigilanza durante il tragitto aula palestra e viceversa.

Si ricorda che durante il tragitto aula - palestra e/o aula - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno per specifica disposizione del D.S.G.A. I docenti devono prelevare gli studenti della loro ora di lezione dalla propria classe, secondo il loro orario di servizio in vigore e, riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione. Per evitare accumuli di prevedibili ritardi, i docenti devono smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli studenti si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro classi per l'inizio della lezione successiva senza ritardo alcuno. Durante gli spostamenti da e per le palestre/laboratori e ritorno in aula, gli studenti sono accompagnati dal loro docente e vigilati, congiuntamente, dal personale ausiliario cui sono affidati i diversi settori di transito e/o permanenza onde non recare disturbo alle altre classi durante il percorso palestra - aula.

Vigilanza durante le visite guidate/ Viaggi d'istruzione.

Le uscite didattiche, le visite e i viaggi d'istruzione rappresentano attività integrative, a tutti gli effetti educative e didattiche, vissute in contesti ambientali diversi da quello consueto dell'Istituzione scolastica, che vanno considerate parte integrante dell'attività di formazione. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 623/96). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dai docenti accompagnatori per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative. Prima della partenza, il docente responsabile dell'uscita verifica la presenza degli alunni a lui affidati e, prima di partire, si accerta del motivo delle eventuali assenze. I docenti accompagnatori hanno obbligo di vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli alunni nel punto di raduno fino al rientro nel luogo concordato. Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve vigilare sul comportamento degli alunni a lui affidati. In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli alunni loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno. I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza su tutto il gruppo classe e in particolare sugli alunni con disabilità a loro affidati. Nel caso d'infortunio o malattia dell'alunno durante l'attività fuori sede, in Italia o all'estero, il docente responsabile, attiverà le procedure del caso e a informare tempestivamente la famiglia dello studente.

Vigilanza in presenza di Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione alla Dirigente Scolastica. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso d'intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento. Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Vigilanza durante l'Attività Alternativa alla religione cattolica.

Agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato per l'uscita dalla scuola, non è consentito restare all'interno dell'Istituto, né all'interno del cortile. Pertanto in tale arco di tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte dell'Istituto. Agli alunni che abbiano optato per lo svolgimento di attività alternative o dello studio individuale/assistito è garantita la disponibilità di un'aula con la vigilanza/assistenza di un docente.

Vigilanza in caso di scioperi e assemblee sindacali.

In caso di sciopero e assemblea sindacale del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie saranno avvertite con congruo anticipo con apposita circolare pubblicata sul sito, con annotazione sul registro elettronico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare. In caso di sciopero i genitori o loro delegati sono tenuti a verificare la presenza del personale scolastico e, in caso di assenza, devono venire a scuola a riprendere il proprio figlio. Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

NORME DI RIFERIMENTO

CCNL 2006-09 ART. 29, comma 5

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. CCNL 2006-2009 - Profili di Area del Personale ATA - Area A II docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-2009 con richiamo al 24.7.2003). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva in precedenza ricevuto l'affidamento dei medesimi.

CODICE CIVILE ART. 2047

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

CODICE CIVILE ART. 2048

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

CORTE DI CASSAZIONE,

Sez. III, 18.4.2001, N. 5668 e Sez. III 11.02.2005, N. 2839

L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 23/06/1993 n. 6937

Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto. In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, C.C. ha carattere relativo e non assoluto, poiché occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.

LA NATURA DEL DOVERE GENERALE DI VIGILANZA DELL'ISTITUTO NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

con l'accoglimento della domanda d'iscrizione, ogni Istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare sull'integrità psico-fisica, sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni. -Tale obbligo, qualificabile come posizione di garanzia penalmente rilevante (cfr. Casso Pen., n. 17574/2010), permane a carico degli addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono a essi affidati, e quindi, fino al subentro dei loro genitori o di persone da questi incaricati

I SOGGETTI SU CUI GRAVANO GLI OBBLIGHI CONNESSI AL DOVERE DI VIGILANZA

Il dovere di vigilanza predetto è riferibile in via preminente al personale docente, ma grava anche sul personale A.T.A., mentre gli

obblighi organizzativi di controllo e di custodia a esso funzionali da adempiere tramite gli opportuni provvedimenti organizzativi di competenza -fanno capo al Dirigente Scolastico, cui è pertanto ascrivibile, a seconda dei casi, per la violazione dell'obbligo stesso, una responsabilità ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c. Si precisa che se la violazione, da parte dei soggetti indicati, dell'obbligo in analisi, espone l'Istituzione Scolastica cui essi appartengono a diretta responsabilità, tuttavia, considerato il rapporto di immedesimazione organica che lega l'Amministrazione ai propri dipendenti, anche l'Amministrazione stessa è chiamata a rispondere, salva azione di regresso, ove siano accertati il dolo o la colpa grave di chi abbia direttamente cagionato l'evento dannoso.

LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DOVERE DI VIGILANZA E LA NECESSITÀ DI DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLO STESSO

La responsabilità nascente dalla violazione del dovere di vigilanza in questione non riveste carattere oggettivo, in quanto è comunque fondata sulla colpa. Ne consegue che, nella valutazione di tale elemento soggettivo ai fini dell'accertamento della responsabilità, assumono rilievo a fini esimenti quei comportamenti, posti in essere dal soggetto obbligato, che documentino l'essersi egli dato carico della necessaria valutazione di prevedibilità e di prevenzione dei rischi, e l'aver egli conseguentemente modulato la propria azione con l'adozione delle cautele idonee a prevenire i rischi prevedibili. -Risulta dunque fondamentale, anche sotto tale profilo, la necessità di provvedere alla disciplina, tramite appositi atti formali (Regolamento di Istituto), delle modalità di adempimento del dovere di vigilanza in questione.